



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577 Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017 Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 10+1 del 03 DIC. 2019

| STRUTTURA PROPONENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI |
|--|
| Oggetto: Convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 39.654,00. |
| Estensore: Dott.ssa Chiara Gunnella |
| Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. |
| Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Longari Firma |
| Data 0312-2019 |
| Il Dirigente: Dott. Roberto Longari |
| Data <u>03/2-2011</u> Firma <u>full</u> |
| Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. |
| Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502011500 - PROW 635 |
| Autorizzazione: AUT. 20.64 2019 |
| Data OSH2 (2015 Dott.ssa Antonella Rossetti Firma Slice . |
| Parere del Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti |
| favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) |
| Data 93, 12, 7019 Firma |
| Parere del Direttore Sanitario f.f. Dr. Gennaro D'Agostino |
| favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) |
| Data 03. 17. 14 Firma July |

Oggetto: Convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 39.654,00.

Pag. 2 di 4

IL DIRIGENTE DELLA U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI

PREMESSO che l'Azienda, giusta deliberazione n. 489/DG del 03/05/2016, attivava per la durata di tre mesi - con decorrenza dal 08/03/2016 - una convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di pediatria e neonatologia da rendersi presso la U.O.C. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, da ultimo rinnovata con atto deliberativo n. 317/DG del 24/04/2018 per ulteriori mesi, con decorrenza dal 01/04/2018 e fino al 31/05/2018;

ATTESO che le Direzioni dell'Azienda e dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - stante la necessità dell'Azienda di garantire la funzionalità del Punto nascita dell'Ospedale di Rieti, in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico pediatra - con comunicazioni agli atti concordavano di addivenire alla stipula di apposita convenzione di durata trimestrale finalizzata all'acquisito di prestazioni di pediatria e neonatologia;

RICHIAMATA l'istruttoria agli atti, propedeutica alla stesura condivisa dell'atto convenzionale;

VISTA la convenzione (all. 1) disciplinante il rapporto rimessa già sottoscritta dall'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù con comunicazione e-mail in data 03/12/2019 - agli atti - che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, opportuno stipulare una convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di pediatria e neonatologia da rendersi presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti;

DATO ATTO che la convenzione ha validità trimestrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto;

PRECISATO che:

- l'attività oggetto di convenzione sarà resa con un impegno mensile di n. 15 turni di n. 12 ore cadauno presso l'Ospedale di Rieti;
- l'Azienda corrisponderà un compenso orario lordo pari ad € 60,00 oltre IRAP (IVA esente, ai sensi dell'art. 10 comma 18 del D.P.R. n. 633/72, in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso;

DATO ATTO che l'onere del presente provvedimento ammontante ad € 39.654,00 trova imputazione nel conto 502011504 - altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato, come di seguito specificato:

- quanto ad € 13.218,00 esercizio 2019;
- quanto ad € 26.436,00 esercizio 2020;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI STIPULARE, per i motivi espressi in premessa, una convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di pediatria e neonatologia da rendersi presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti;



Oggetto: Convenzione con l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per attività di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Assunzione impegno di spesa per l'importo di € 39.654,00.

Pag. 3 di 4

- 2. DI FISSARE in mesi tre la durata della convenzione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto:
- 3. DI PRECISARE che il rapporto convenzionale sarà disciplinato dalla convenzione costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4. DI DARE ATTO che:
 - l'attività oggetto di convenzione sarà resa con un impegno mensile di n. 15 turni di n. 12 ore cadauno presso l'Ospedale di Rieti;
 - l'Azienda corrisponderà un compenso orario lordo pari ad € 60,00 oltre IRAP (IVA esente, ai sensi dell'art. 10 comma 18 del D.P.R. n. 633/72, in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso;
- 5. DI ASSUMERE un impegno di spesa pari ad € 39.654,00 con imputazione al conto 502011504 altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato, come di seguito specificato:
 - quanto ad € 13.218,00 esercizio 2019;
 - quanto ad € 26.436,00 esercizio 2020;
- 6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

| in oggetto | per esteso | Х |
|------------|------------|----|
| | • | 7. |

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art.4, comma2, L.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n.° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n° 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



| La presente Deliberazione è inviata al in data ① ⑥ ① ① ① ② 19 | Collegio Sindacale |
|---|---|
| La presente Deliberazione è esecutiva dal 0 6 DIC, 2019 | ai sensi di legge |
| La presente Deliberazione viene pubblai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09, in oggetto | licata all'Albo Pretorio on-line aziendale 2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33 per esteso X |
| in data0 6 DIC, 2019 | |
| Rieti lì 0 6 DIC, 2019 | IL FUNZIONARIO |





AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

111

CONVENZIONE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA PRESSO L'OSPEDALE DI RIETI

TRA

La ASL di Rieti, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

E

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano, Codice Fiscale 80403930581, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Mariella Enoc, ove sopra domiciliato per la carica, parte anche denominata "Istituto"

PREMESSO CHE:

- con comunicazione in data 17/10/2049 e successiva nota prot. n. 61155 del 29/10/2019 la ASL di Rieti, stante la necessità di garantire la funzionalità del Punto nascita dell'Ospedale di Rieti, in considerazione della carenza di personale Dirigente Medico pediatra ed il permanere del blocco delle assunzioni, ha richiesto la disponibilità all'attivazione di specifico rapporto convenzionale di durata almeno trimestrale finalizzato all'acquisito di prestazioni di pediatria e neonatologia da rendersi presso l'Ospedale di Rieti con un impegno mensile di 15 turni della durata di n. 12 ore cadauno (o diversi turni da concordare in base alle disponibilità);
- l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS ha manifestato la propria disponibilità ad addivenire all'attivazione del rapporto in parola, nonché a rendere attività nelle more della formalizzazione dell'atto che pertanto saranno disciplinate dalla presente convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Tipologia di prestazioni

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS si impegna a rendere prestazioni di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti. Le attività

7

1. 14

2111

verranno svolte per il tramite del personale afferente all'Istituto resosi autonomamente disponibile, con competenze specifiche per le attività oggetto della presente convenzione.

ART. 3

Condizioni generali

Le prestazioni professionali affidate ai Medici specialisti saranno da questi espletate compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Istituto.

ART. 4

Modalità di svolgimento delle attività

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare attività specialistica di pediatria e neonatologia presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con un impegno mensile n. 15 turni della durata di 12 ore cadauno.

ART. 5 Compensi

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso.

L'Istituto procederà, secondo la normativa vigente e i propri regolamenti interni, a liquidare il compenso spettante ai propri medici.

ART. 6

Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.

L'Azienda in qualità di Titolare del Trattamento, con atto formale riportato in allegato (Allegato A) alla presente convenzione e parte integrante della stessa, nomina l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Sottoscritto l'atto, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS garantisce l'osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte del proprio personale che sarà persona autorizzato al



3/11

trattamento ai sensi dell'art.29 del Regolamento (UE) 206/679 dell'art.2-quatrrdecies del D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs.n.101/20148 con atto formale riportato in allegato (Allegato 1) che sarà sottoscritto dai Dirigenti Medici che espleteranno le prestazioni, nonché – per il Titolare del trattamento – dal Responsabile U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti.

La validità dell'atto si intende estesa alle ulteriori, eventuali proroghe della convenzione.

ART. 7

Aspetti assicurativi

L'Istituto dichiara che i medici specialisti sono assicurati contro il rischio di infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

La ASL di Rieti si assumerà la responsabilità per i rischi a danni causati a terzi/utenti derivanti dai propri impianti e/o attrezzature.

ART. 8

Pagamenti

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS sul c/c bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT:BCITITMM700), entro 30 giorni dall'emissione di fattura da parte dell' Ospedale medesimo, in base al riepilogo mensile delle prestazioni rimesso dal Responsabile della U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti, con la validazione del Direttore Medico dell'Ospedale di Rieti e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica stefano.calamelli@opbg.net e a mezzo Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Convenzioni "on site", Viale di Villa Pamphili, 100 - 00152 Roma.

ART. 9

Durata

La presente convenzione ha durata trimestrale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto, fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC da inviarsi almeno 15 giorni prima della cessazione.

ART. 10

Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.

W . 1

ART. 11

Aspetti fiscali

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

ART. 12

Referenti

Ai fini dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente atto le Parti indicano quali Referenti pro tempore il Dott. Stefano Calamelli per l'Istituto e il Responsabile U.O.S.D. pediatria e Neonatologia, Dr Mauro De Martinis per l'Azienda.

Il Referente interno di OPBG in relazione all'esecuzione della presente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza di OPBG a cui si rende necessario dare esecuzione nei rapporti con la controparte ai fini della corretta implementazione della presente Convenzione; il tutto nel rispetto del sistema regolamentare interno dell'Ospedale.

| Letto, confermato e sottoscritto. | | |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Rieti, lì | Roma, li 28/11/2019 | |

Azienda Sanitaria Locale Rieti Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marfella Enoc



A DE



ALL. A

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

ASL di Rieti con sede legale in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale Titolare del Trattamento, (di seguito, per brevità "Titolare" o "ASL" o "Azienda");

E

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS, con sede legale in Roma, Piazza S. Onofrio n.4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano quale Responsabile Esterno del Trattamento (di seguito, per brevità, "Responsabile"),

Di seguito, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE

(Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto)

- tra la ASI. di Rieti e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS è in atto una Convenzione finalizzata all'espletamento di attività di pediatria e neonatologia da rendersi presso la U.O.S.D. Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale di Rieti (di seguito, per brevità, "Convenzione");
- per l'esecuzione delle attività previste nella Convenzione, il Responsabile tratterà dati personali di cui l'Azienda è Titolare;
- l'ASL, in persona del legale rappresentante p.t., Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute" ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento UE 2016/679, ha pertanto individuato, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, quale Responsabile Esterno del Trattamento medesimo sulla base delle evidenze documentali e delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare e della successiva verifica da parte di quest'ultimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero, circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che devono caratterizzare chi esercita tale funzione affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela degli interessati.



SI CONCORDA E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili alla fattispecie oggetto della Convenzione;
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare allo scopo di fornire i Servizi di cui alla Convenzione stipulato con l'Azienda;
- per "Categorie particolari di dati": si intendono i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- per "Dati relativi alla salute": si intendono i dati personali attinenti alla salute fisica e menatale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;
- per "Servizi": si intendono i Servizi resi dal Responsabile oggetto della Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato parte dei Servizi e che quindi tratta dati personali;
- per "Persona autorizzata al trattamento" o "Incaricato": si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- per "Amministratore di sistema" o "ADS": si intende la persona fisica dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi



software complessi quali i sistemi ERP (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;

- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di cui alla Normativa privacy;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Art. 2 Nomina e oggetto

In attuazione dell'art. 28 del GDPR, l'Asl di Rieti, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, di "categorie particolari di dati personali" (già "dati sensibili" ai sensi del Codice Privacy) ed in particolare di "dati relativi alla salute", nomina l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS quale Responsabile dello stesso trattamento come previsto nella Convenzione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, reso necessario per l'espletamento dei Servizi.

Il Responsabile tratterà i Dati personali, così come specificati al precedente comma, di cui verrà in possesso/a conoscenza nello svolgimento dei Servizi oggetto della Convenzione solo in base a quanto ivi stabilito e a quanto previsto nel presente Atto.

Art. 3 Durata e finalità

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione. Inoltre, fermo il diritto del Titolare di revocare, in qualsiasi momento e senza bisogno di motivazione, l'affidamento del Trattamento al Responsabile e/o la sua stessa nomina, il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Art. 4

Modalità e istruzioni

Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei Dati Personali impartite dal Titolare al Responsabile sono specificatamente indicate e declinate nella Convenzione e nella presente nomina.

In particolare, ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy, il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il



8/0 M.7

Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

In ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro, alle seguenti istruzioni:

- deve vigilare costantemente sull'operato degli stessi. Grava sul Responsabile la tenuta, la conservazione e l'archiviazione degli atti di nomina degli incaricati/persone autorizzate al trattamento dei dati. Tale documentazione è messa a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali a semplice richiesta;
- deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano
 costantemente formate e informate in materia di tutela della riservatezza e dei dati
 personali e si siano impegnate alla riservatezza nello svolgimento dei propri
 compiti lavorativi o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- deve vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, delle procedure adottate dal Titolare e nel rispetto delle presenti istruzioni, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale nei limiti sanciti dal Regolamento;
- deve verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione
- deve allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- accettare il diritto del Titolare alla verifica periodica dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate (audit) ed assoggettarsi ad esso in merito all'utilizzo delle apparecchiature messe a disposizione dall' ASL di Rieti;
- eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria;
- procedere all'immediata segnalazione al Titolare di eventuali casi, anche solo
 presunti, di violazione di dati personali oggetto della convenzione (da intendersi
 come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito
 la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
 dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), in linea con le norme e le
 procedure aziendali vigenti;
- il Responsabile, per quanto di competenza, deve verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
- il Responsabile, quando richiesto, deve mettere immediatamente a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento consentendo e collaborando alle periodiche

K

- attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora,
 a suo parere, un'istruzione da questi ricevuta violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- il Responsabile deve tenere il Registro delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare del trattamento ai sensi del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento mettendolo a disposizione del Garante a semplice richiesta;
- il Responsabile assume con la sottoscrizione del presente Atto, specifico obbligo legale di riservatezza e confidenzialità nonché l'obbligo di concordare con il Titolare il corretto riscontro all'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento;
- il Responsabile deve garantire che nella propria organizzazione ogni accesso informatico ai dati trattati per conto del Titolare richieda l'assegnazione ad ogni autorizzato di una specifica utenza individuale che abiliti al solo trattamento delle informazioni necessarie al singolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa verificando almeno annualmente la permanenza in capo all'incaricato del relativo profilo di autorizzazione al trattamento;
- il Responsabile deve fare in modo che ogni incaricato, al fine di proteggere la sessione di lavoro da utilizzi non autorizzati in sua assenza, non lasci mai incustodito e accessibile lo strumento elettronico;
- nell'ambito del trattamento dei documenti cartacei, il Responsabile deve:
 - o identificare gli eventuali soggetti ammessi ad accedere a categorie particolari di dati personali al di fuori dell'orario di lavoro;
- il Responsabile, al pari dei propri incaricati, deve inoltre:
 - o trattare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi secondo il principio di limitazione della finalità, ovvero unicamente per lo scopo per cui sono stati raccolti;
 - o non diffondere o comunicare i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi a soggetti non autorizzati al trattamento;
 - o non lasciare incustoditi documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi durante e dopo l'orario di lavoro;
 - non lasciare in luoghi accessibili al pubblico i documenti contenenti i dati personali e/o le categorie particolari degli stessi;
 - o riporre i documenti negli archivi quando non più operativamente necessari;
 - o limitare allo stretto necessario l'effettuazione di copie dei suddetti documenti.

Art. 5 Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

Il Responsabile, al momento della sottoscrizione del presente Atto, dichiara e garantisce di possedere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dei Servizi e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla delicatezza della nomina, 10/12 20/12

garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali specificatamente indicate e declinate nella Convenzione, nella presente nomina, oltre che della Normativa Privacy.

Art.6 Tipologie di dati, finalità e categorie di interessati

Il Responsabile svolge per conto del Titolare le attività di Trattamento dei Dati Personali relativamente alle tipologie, alle finalità ed alle categorie di soggetti esplicitate nella Convenzione, parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

Art.7 Nomina di ulteriori responsabili

In esecuzione e nell'ambito dei Servizi, il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzato, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili ad esso subordinati, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta.

Il Responsabile è tenuto, in sede di individuazione degli eventuali Ulteriori Responsabili e/o della loro sostituzione, ad informare preventivamente il Titolare, al fine di consentire a quest'ultimo, in attuazione dell'art. 28 comma 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso detto termine, il Responsabile potrà procedere all'effettuazione delle nomine, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili individuati.

La nomina di un Ulteriore Responsabile da parte del Responsabile sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

Qualora l'Ulteriore Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Il Responsabile, infine, si obbliga a comunicare al Titolare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

Art.8 Vigilanza, sanzioni e responsabilità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio Responsabile della Protezione Dati e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, che



potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile Esterno, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del titolare.

Art. 9 Disposizioni Finali

Il presente Atto di nomina, in uno con la Convenzione, deve intendersi quale contratto formale che lega il Responsabile al Titolare del trattamento e che contiene espressamente le Istruzioni documentate del Titolare, le modalità di gestione dei dati, la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, così come le responsabilità in ambito privacy.

Con la sottoscrizione, il Responsabile accetta la nomina e si dichiara disponibile e competente alla piena attuazione di quanto nella stessa previsto.

La presente nomina ha carattere gratuito e ha durata pari alla durata della Convenzione a cui accede o, comunque, dell'atto giuridicamente vincolante che ne forma presupposto indefettibile e, fermo quanto indicato al precedente art. 3, si intenderà, pertanto, revocata al venir meno dello stesso, indipendentemente dalla causa, ovvero, in qualsiasi momento, per insindacabile decisione del Titolare.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Responsabile Esterno Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS

Sprolleluc

Il Titolare del trattamento ASL Rieti

A